**TRIBUNALE DI ASTI**

**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

**Circolare n. 1 del 2021 – in materia ripresa dei procedimenti esecutivi aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 128 del 22.6.2021.**

Si segnala a tutti i soggetti a vario titolo interessati al processo esecutivo che con la sentenza richiamata in epigrafe la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 13, comma 14 del d.l. 183/2020, disposizione che aveva prorogato dal 1.1.2021 al 30.6.2021 la sospensione dei processi esecutivi aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore stabilita per la prima volta con l’art. 54 ter d.l. 18/2020.

Si ritiene, pertanto, necessario fornire alcune brevi indicazioni interpretative e operative che l’ufficio intende seguire.

Ai sensi dell’art. 136 Cost. quando la Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge ***la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*;** inoltre, ai sensi dell’art. 30, comma 3 l. 87/**1953 *le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*.**

Ciò posto – poiché la pronuncia della Corte Costituzionale incide su una disposizione che stava producendo i suoi effetti dal 1.1.2021 e che, ora, è stata espunta dall’ordinamento – si pone il problema di determinare le sorti di tutti quei processi esecutivi in cui sia stato compiuto l’atto introduttivo (la notifica del pignoramento) e per i quali il creditore procedente non abbia in tutto o in parte proceduto al compimento degli ulteriori atti di impulso nei termini perentori stabiliti dal codice di rito (iscrizione a ruolo, deposito istanza di vendita, deposito documentazione ipocatastale o relazione notarile).

Ritiene questo ufficio, non potendosi far patire ai creditori che hanno attuato la disposizione dichiarata incostituzionale effetti pregiudizievoli, che i termini per i vari incombenti da compiere **debbano riprendere a decorrere automaticamente dal 23 giugno 2021.**

E’ opportuno precisare, stante la notevole quantità di istanze che stanno pervenendo all’ufficio e gli indirizzi divergenti della giurisprudenza di merito, che **i processi esecutivi si intendono tutti automaticamente ripresi a decorrere dalla predetta data del 23 giugno 2021** **senza necessità per i creditori o per altre parti di dover presentare istanza di riassunzione del processo ai sensi dell’art. 627 c.p.c.**: in tal senso, si deve considerare la sospensione temporanea stabilita *ex lege* del tutto assimilabile alla sospensione feriale, sicché essa cessa automaticamente e senza necessità di impulso alcuno al momento del decorso del tempo (o, in questo caso, per effetto della declaratoria di incostituzionalità della norma che aveva prorogato il periodo di sospensione).

Al riguardo, pertanto, si forniscono le seguenti istruzioni:

a) gli esperti stimatori dovranno concordare al più presto una data di accesso negli immobili adibiti ad abitazione principale del debitore al fine di redigere la perizia in data utile per disporre la vendita all’udienza già fissata. Ove ciò non risulti possibile, i CTU dovranno presentare prontamente al g.e. un’istanza di proroga e procedere, nel più breve tempo possibile, a ultimare le operazioni peritali al fine di consentire la fissazione di una nuova udienza di vendita (sul punto, pare opportuno richiamare gli esperti stimatori al rispetto dei tempi per il deposito delle relazioni e di evitare per quanto possibile, stante il carico dei ruoli, che si debba rinviare l’udienza per disporre la vendita per il mancato deposito della CTU, in quanto ciò comporta un notevole allungamento del tempo di durata delle procedure esecutive. La puntualità nel deposito della stima è inoltre un elemento che l’ufficio valuta - e che valuterà sempre con maggiore attenzione - per il conferimento degli incarichi).

b) i delegati dovranno senza indugio fissare la data della prossima vendita in quanto dal 23 giugno 2021 sono anche ripresi a decorrere i termini per valutare la prontezza nello svolgimento dei tentativi di vendita, evitando ‘tempi morti’ tra un tentativo e l’altro (sul punto, pare opportuno precisare che l’ufficio considera necessario che si svolgano ogni anno non meno di quattro tentativi di vendita e che il tentativo successivo a quello in tutto o in parte infruttuoso venga fissato con provvedimento da adottarsi il giorno immeditatamente successivo al tentativo espletato).

Si dispone che a cura della Cancelleria la presente circolare venga trasmessa al Presidente del Tribunale, all’Ordine degli Avvocati, dei Commercialisti e al Consiglio Notarile, con la raccomandazione di darle la massima diffusione tra i professionisti delegati alle vendite; al personale dell’IVG ed ai Consigli dell’Ordine degli Ingegneri, Architetti, Agronomi, Geologi e Geometri, ai quali si domanda formalmente di curare la pubblicità del presente provvedimento tra i propri iscritti.

Asti, 30 giugno 2021.

I Giudici dell’Esecuzione

dott. Giuseppe Amoroso dott. Pasquale Perfetti